



## DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA SOMALA

ANNO II.

Mogadiscio, 3 Dicembre 1970

N. 12

**DIREZIONE E REDAZIONE**  
**presso la Presidenza del Consiglio Rivoluzionario Supremo**  
**Pubblicazione Mensile**

**PREZZO:** Sh. So. 5 per numero — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100. Estero Sh. So. 300 — L'abbonamento richiesto in tempo stabilito, decorre dal 1° Gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Imposte sugli Affari.

### SOMMARIO

#### PARTE PRIMA

##### ATTI LEGISLATIVI ED AMMINISTRATIVI

##### FIRST PART

##### LEGISLATIVE AND ADMINISTRATIVE ACTS

- LAW No. 71 of 22 November 1970 — *National Roll of Contractors of Public Works.* Pag. 1253
- LEGGE 22 Novembre 1970, n. 71 — *Istituzione dell'Albo Nazionale Appaltatori di Opere Pubbliche.* » 1206
- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO 28 Novembre 1970, n. 250 — *Istituzione di Uffici Doganali a Bula Hawa, El-Wak e Tug Wajale.* » 1265
- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO 28 Novembre 1970, n. 251 — *Approvazione dello Statuto del Fondo Pensioni e Liquidazioni.* » 1266

## PARTE SECONDA

### DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

---

TRIBUNALE REGIONALE DEL BENADIR — *Avviso di Ammortamento dell'Assegno circolare a favore della Commissione Appalti Sanità. (255)* » 1272

## PARTE PRIMA

### ATTI LEGISLATIVI ED AMMINISTRATIVI

### FIRST PART

### LEGISLATIVE AND ADMINISTRATIVE ACTS

LAW No. 71 of 22 November 1970.

National Roll of Contractors of Public Works.

THE PRESIDENT

OF THE SUPREME REVOLUTIONARY COUNCIL

HAVING HEARD the Council of Secretaries;  
TAKING NOTE of the approval of the Supreme Revolutionary Council;

HEREBY PROMULGATES

the following Law:

Article 1

*Establishment of the National Roll*

The National Roll of Contractors of public works is hereby set up in the Ministry of Public Works, and shall be prepared and kept by the Commission referred to in Article 3 of this Laws.

## Article 2

### *Right of undertakings to participate in tenders*

The only undertakings entered in the Roll may participate in making a tender for State or Public Bodies contracts, except in case of any work requiring a particular specialization and no undertaking fit for such work being shown in the Roll.

## Article 3

### *Commission*

1. The Commission for the preparation and keeping of the Roll shall have its Office in the Ministry of Public Works and shall consist of a Technical Commission nominated by the Secretary of State for Public Works.

2. The Director of the State Property Department of the Ministry of Public Works shall be the Secretary of the Commission.

3. Minutes of the Commission's meetings and decisions shall be drawn up, approved and signed by the members present, and shall be entered in the Meetings-Book.

4. The Meetings-Book shall be open to public. Any person concerned may look into it and obtain certified copies of the minutes contained therein.

## Article 4

### *Procedure for making decisions and right of appeal*

The decisions of the Commission shall be taken subject to the presence of not less than four members and by a majority of votes. Where there is an even number of votes, the Chairman shall have the casting vote.

A petition against such decisions may only be lodged with the Court for legitimacy grounds.

## Article 5

### *Categories and classes under the Roll*

1. The Roll shall be divided into the following categories:

- (a) Building workers;
- (b) Road and river works;
- (c) Sea-works;
- (d) Hydraulic works; and
- (e) Electrical works.

2. Each category shall be sub-divided into the following classes, according to the bid price of works:

- (a) amounts from Shs. 2,000 to Shs. 40,000
- (b) amounts from Shs. 40,000 to Shs. 200,000
- (c) amounts from Shs. 200,000 to Shs. 500,000
- (d) amounts from Shs. 500,000 to Shs. 2,000,000
- (e) amounts from Shs. 2,000,000 to Shs. 8,000,000
- (f) amounts exceeding Shs. 8,000,000.

#### Article 6

##### *Assignment of categories and classes*

Undertakings shall be entered in the Roll through their being assigned to such category and classes of works as the Commission deems them to be fit for.

No undertaking may be assigned to more than three classes of each category, provided that such classes are contiguous to each other.

#### Article 7

##### *Application for registration*

To obtain the entry in the Roll, the owners or representatives of undertakings shall make an application to the Commission, by enclosing therewith a full list of any important data under the following Articles and documents relevant thereto.

A separate application shall be made for each category of works, stating which class or classes the undertaking requests to be assigned to.

The Commission may require any such even oral information, explanation or additional document as it may think necessary, and may carry out any inspection or control, by charging one of its own members or an officer of the Ministry of Public Works to carry it out.

The Commission shall take its decision without delay. Rejection the application and exclusion from one or more classes of works should state the reasons therefor and be notified to the applicant.

Article 8

*Reassignment of registration*

Undertakings shall be qualified to undertake only the works of the categories and classes for which they are registered in the Roll. In order to make any tender, undertakings shall send in an enrolment certificate issued not prior to one month.

One year after being registered in a specified category, an undertaking may be granted with assignation to any other class which it proved to be fit for, save the restriction referred to in Article 6.

Where an undertaking has showed itself to be insufficiently fit or equiped, the Commission may at any time assign it to lower classes in comparison with those for which the registration was initially applied for and granted. In this case, provisions laid down in Article 16 shall apply.

Article 9

*Service of written communications on undertakings*

All written communications to be given to undertakings under this Law and the ones the Commission may deem to be necessary shall be served at the domicile in Mogadishu, indicated or elected in the application or subsequently, or, failing any indication or election thereof, shall be deposited with the Commission's Secretariat.

Article 10

*Requirements for registration*

The requirements for registration in the Roll shall be:

- 1) Somali Citizenship.
- 2) No sentence for crimes which, due to their nature or gravity, the Commission may deem to be inconsistent with such reliance as necessary for allotment of public contract works.
- 3) Technical fitness, appearing from educational qualification and certificates relating to any work already carried out or directed. Such certificates, issued by persons who ordered the works, shall specify the works in hand, their costs, time and place of their being carried out, quality of carrying out, disputes if any and their issues.
- 4) Financial capacity, provided by suitable bank references and any other documents showing the undertaking's economic and financial potentiality. The Commission shall

directly and confidentially request such references of the credit institutions pointed out by the applicant.

- 5) Technical equipment, specified in a list to be annexed with the application for registration in the Roll.

The restriction contained in sub-paragraph (1) of the previous paragraph shall not apply to:

- 1) Internationally Financed Projects;
- 2) Government authorized non-Somali Companies where local companies are unable to carry out the works involved.

#### Article 11

##### *Determination of personnel and equipment*

The Secretary of State for Public Works, having heard the Commission, may, by his decree to be published in the Official Bulletin, determine in detail the number and qualification of the technical personnel as well as the quantity and quality of the undertaking's equipment, which are necessary for the registration in each category or class of the Roll.

#### Article 12

##### *Requirements of individual undertaking*

As regards any individual undertaking, the requirements under number (1) and (2) of Article 10 shall refer to its owner. As to any corporate undertaking, such requirements shall refer to all partnership, to general partners in case of a limited partnership, to managers vested with representation powers in case of any other kind of company, and to only one manager vested with representation powers in case of a foreign company.

#### Article 13

##### *Separate file for each undertaking*

1. For each undertaking registered in the Roll there shall be kept a file containing its application and all deeds relating thereto, as well as such documents as laid down in the following paragraphs.

2. Any Administration giving a work out by contract shall send to the Commission's Secretariat copies of test acts concerning the works carried out and any expedient information about undertakings' behaviour gathered during their carrying out the works.

3. Undertakings shall, within thirty days, give the Commission's Secretarial notice of any change in the important data referred to in Articles 10 and 11.

#### Article 14

##### *Grounds for suspension from the Roll*

Following shall be grounds of suspension from the Roll:

- 1) Admission to a deed of arrangement.
- 2) passed sentence, forbidding the registration in the Roll under Article 3, by a judgement not yet become final.
- 3) Proved negligence or irregularities in carrying out contract works.
- 4) Breach of regulations on foreign investments and, in case of a particular gravity, breach of regulations concerning social security and remuneration to workers, and
- 5) non-performance of the obligation referred to in paragraph (3) of the last preceding Article.

In the case under 3, 4 and 5 above, suspension shall be provided for a period not less than two months and not exceeding one year.

#### Article 15

##### *Grounds for cancellation from the Roll*

Following shall be grounds of cancellation from the Roll:

- 1) adjudication of bankruptcy,
- 2) passed sentence, forbidding the registration in the Roll under Article 8, by a final judgement,
- 3) proved frauds or negligence or irregularities of a particular gravity in carrying out contract works,
- 4) relapse into any of offences referred to in numbers 3, 4 and 5 of the last preceding Article, and
- 5) failure of conditions under which the registration was granted or proved obtainment thereof through false statements.

Article 16

*Procedure for ordering suspension and cancellation*

Save in the cases referred to in number 1 of the two last preceding Articles, suspension and cancellation from the Roll shall be decided by the Commission after its having alleged in writing the facts which may cause such measures and after the lapse of fifteen days from the allegiance, within which period the undertaking may file its objections.

Undertaking so cancelled from the Roll may not apply for any new enrolment but after three years from the cancellation.

Article 17

*Repeal*

Any law contrary to this law is hereby repealed.

Article 18

*Italian text to prevail*

In case of translation conflict, the Italian text shall prevail.

Article 19

*Coming into force*

The present Law shall be effective the day following its publication in the Official Bulletin.

Mogadishu, 22 November 1970.

*Major General Mohamed Siad Barre*  
PRESIDENT  
of the Supreme Revolutionary Council

*Eng. Ali Hussein Osman*  
Secretary of State for Public Works



LEGGE 22 Novembre 1970, n. 71.

Istituzione dell'Albo Nazionale degli Appaltatori di Opere Pubbliche.

## IL PRESIDENTE

### DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO

PRESO ATTO dell'approvazione del Consiglio Rivoluzionario Supremo;

#### PROMULGA

la seguente Legge:

#### Art. 1

E' istituito, presso il Ministero dei Lavori Pubblici, l'Albo Nazionale degli appaltatori di opere pubbliche, formato e tenuto dalla Commissione di cui al successivo articolo.

#### Art. 2

Possono essere ammesse agli appalti dello Stato e degli Enti Pubblici soltanto le imprese iscritte nell'Albo di cui all'articolo precedente, salvo che si tratti di lavori che richiedono una particolare specializzazione e per i quali non figurino nell'Albo imprese idonee.

#### Art. 3

1. La Commissione per la preparazione e la tenuta del Registro (Albo) ha la sua sede presso il Ministero dei Lavori Pubblici ed è composta da una Commissione Tecnica nominata di volta in volta dal Segretario di Stato per i Lavori Pubblici.

2. Segretario della Commissione è il Direttore del Dipartimento Demanio del Ministero dei Lavori Pubblici.

Delle riunioni della Commissione e delle deliberazioni adottate dovrà redigersi processo verbale, che sarà approvato e sottoscritto dagli intervenuti e inseriti nel Libro delle riunioni.

Il Libro delle riunioni è pubblico: ogni interessato può esaminarlo e ottenere il rilascio di copia autentiche dei processi verbali in esso contenuti.

#### Art. 4

Le deliberazioni della Commissione sono prese con l'intervento di almeno quattro membri e a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 5

L'Albo è suddiviso nelle seguenti categorie:

- a) Lavori edili;
- b) Lavori stradali e fluviali;
- c) Lavori marittimi;
- d) Lavori idraulici;
- e) Lavori elettrici.

Ogni categoria è suddivisa nelle seguenti classi, secondo il prezzo d'appalto dei lavori:

- 1) importi compresi fra Shs. 2.000 e Shs. 40.000
- 2) importi compresi fra Shs. 40.000 e Shs. 200.000
- 3) importi compresi fra Shs. 200.000 e Shs. 500.000
- 4) importi compresi fra Shs. 500.000 e Shs. 2.000.000
- 5) importi compresi fra Shs. 2.000.000 e Shs. 8.000.000
- 6) importi maggiori di Shs. 8.000.000.

Art. 6

L'iscrizione nell'Albo è eseguita mediante l'assegnazione delle imprese alle categorie e alle classi di lavori per le quali la Commissione le giudica idonee.

Nessuna impresa può essere assegnata a più di tre classi di ogni singola categoria, purchè i tratti di classi fra loro contigue.

Art. 7

Per ottenere l'iscrizione nell'Albo i titolari o i rappresentanti delle imprese devono rivolgere domanda alla Commissione, allegando una completa elencazione dei dati rilevanti ai sensi dell'articolo seguente e producendo la relativa documentazione.

Deve presentarsi una separata domanda per ciascuna categoria di lavori, con l'indicazione della classe o delle classi cui l'impresa chiede di essere assegnata.

La Commissione può richiedere le notizie, i chiarimenti anche verbali e i documenti supplementari che ritiene necessari e può eseguire ispezioni e controlli, incaricando dell'esecuzione un proprio membro o un funzionario del Ministero dei Lavori Pubblici.

Art. 8

Le imprese sono abilitate ad assumere soltanto i lavori delle categorie e delle classi per le quali sono iscritti nell'Albo. Per concorrere agli appalti esse devono produrre un certificato di iscrizione nell'Albo, rilasciato da non più di un mese.

Dopo un anno dall'iscrizione da una determinata categoria può essere accordata l'assegnazione ad altre classi per le quali l'impresa si sia dimostrata idonea, fermo il limite di cui al secondo comma dell'art. 6.

La Commissione può in ogni tempo assegnare l'impresa, quando essa si sia rilevata insufficientemente idonea o atrezzata, a classi inferiore rispetto a quelle per cui l'iscrizione fu inizialmente richiesta e concessa. In tal caso vanno osservate le disposizioni di cui all'Art. 16.

Art. 9

Tutte le comunicazioni scritte che devono essere fatte alle imprese a norma della presente legge e quali ritenute necessarie dalla Commissione sono eseguite al domicilio in Mogadiscio indicato o eletto con la domanda o successivamente, ovvero in mancanza di indicazione o elezione mediante deposito dell'atto da comunicare presso la segreteria della Commissione.

Art. 10

I requisiti per l'iscrizione nell'Albo sono:

- 1) cittadinanza Somala.
- 2) mancanza di condanne penali per delitti che, per la loro natura o la loro gravità, la Commissione ritenga incompatibili con l'affidamento necessario per l'assegnazione di appalti pubblici.
- 3) idoneità tecnica, dimostrata mediante titoli di studio e certificati relativi a lavori già eseguiti o diretti. Tali certificati, rilasciati dai committenti, devono indicare specificamente i lavori di cui trattasi, il loro costo, il tempo e il luogo di esecuzione, la qualità di questa, le eventuali controversie in sorte e il loro esito.
- 4) capacità finanziaria, dimostrata da idonee referenze bancarie e altri documenti che comprovino la potenzialità economica e finanziaria dell'impresa, le referenze bancarie sono richieste direttamente e riservatamente dalla Commissione agli istituti indicati dal richiedente.

5) attrezzatura tecnica, descritta dettagliatamente nell'elencazione da allegare alla domanda di iscrizione nell'Albo. Le limitazioni previste nel comma (1) del precedente capoverso non si applicano a:

- a) Progetti finanziati internazionalmente;
- b) Società non-Somale autorizzate dal Governo qualora Società locali non siano in grado di eseguire i lavori inerenti.

#### Art. 11

Il Segretario di Stato per i Lavori Pubblici, sentita la Commissione può con suo decreto, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale, stabilire in dettaglio il numero e la qualificazione del personale tecnico e la quantità e qualità delle attrezzature dell'impresa, necessari per l'iscrizione in ogni singola categoria e classe dell'Albo.

#### Art. 12

Per le imprese individuali, i requisiti di cui ai numeri (1 e 2) dell'art. 10 si riferiscono al titolare. Per le imprese sociali, essi si riferiscono a tutti i soci se si tratta società in nome collettivo, ai soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; agli amministratori muniti di potere di rappresentanza per ogni altro tipo di società; ad un solo amministratore munito di poteri di rappresentanza e si tratta di società straniera.

In ogni caso i medesimi requisiti devono essere posseduti anche dal direttore tecnico dell'impresa, se è persona diversa da quelle soprodette.

#### Art. 13

Per ogni impresa iscritta nell'Albo è formato un fascicolo contenente la domanda e tutti gli atti ad essa relativi, nonchè la documentazione di cui ai commi seguenti.

Le Amministrazioni appaltanti dovranno trasmettere alla segreteria della Commissione le copie degli atti di collaudo dei lavori eseguiti e tutte le informazioni utili sul comportamento delle imprese raccolte durante l'esecuzione dei lavori.

Le imprese dovranno comunicare alla segreteria della Commissione entro trenta giorni, ogni variazione dei dati rilevanti ai sensi degli articoli 10 e 11.

Art. 14

Sono da use di sospensione dall'Albo:

- 1) l'ammissione a concordato preventivo;
- 2) la pronuncia di una condanna ostativa all'iscrizione nell'Albo ai sensi dell'Art. 8, con sentenza non ancora passata in giudicato;
- 3) l'accertamento di negligenza o irregolarità nell'esecuzione dei lavori appaltati;
- 4) la violazione delle norme sugli investimenti esteri e la violazione se rivesta carattere di particolare gravità, delle norme sulla sicurezza sociali e sul trattamento dei lavoratori;
- 5) l'inosservanza dell'obbligo di cui al terzo comma dell'articolo precedente.

Nei casi di cui ai numeri (3, 4 e 5) la sospensione è disposta per un tempo non minore di due mesi e non maggiore di un anno.

Art. 15

Sono cause di cancellazione dell'Albo:

- 1) la dichiarazione di fallimento;
- 2) la pronuncia di una condanna ostativa all'iscrizione nell'Albo ai sensi dell'art. 8, con sentenza passata in giudicato;
- 3) l'accertamento di frodi ovvero di negligenza o irregolarità di particolare gravità nell'esecuzione dei lavori appaltati;
- 4) la recidiva nei casi ai numeri (3, 4 e 5) dell'articolo precedente;
- 5) il venir meno delle condizioni in base alle quali l'iscrizione è stata concessa, ovvero l'accertamento che essa è stata ottenuta mediante false dichiarazioni.

Art. 16

Salvo che nei casi di cui al n. 1 dei due articoli precedenti, la sospensione e la cancellazione dall'Albo sono pronunciate dalla Commissione dopo contestazione scritta dei fatti che possono determinare o dopo il decorso del termine di quindici giorni dalla contestazione, entro il quale l'impresa può far pervenire le sue deduzioni.

Le imprese cancellate non possono chiedere una nuova iscrizione nell'Albo e se non dopo tre anni.

Art. 17

Ogni Legge contraria alla presente Legge è abrogata.

Art. 18

Se ci sarà un conflitto di interpretazione il testo italiano prevale.

Art. 19

La presente Legge entra in vigore nel giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Art. 20

La presente Legge sarà inclusa nella raccolta delle Leggi della Repubblica Democratica Somala.

Mogadiscio, li 22 Novembre 1970.

IL PRESIDENTE  
del Consiglio Rivoluzionario Supremo  
*Magg. Gen. Mohamed Siad Barre*

Il Segretario di Stato ai LL. PP.  
*Ing. Ali Hussen Osman*

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO  
SUPREMO 28 Novembre 1970. n. 250.  
Istituzione di Uffici Doganali a Bula Hawa, El-Wak e Tug Wajale.

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO

VISTA la Prima Carta della Rivoluzione del 21 Ottobre 1969 e la Legge n. 1 del 21 Ottobre 1969;

VISTA la Legge 3 Giugno 1962, n. 14 e successive modifiche relative all'Ordinamento del Governo;

VISTO il D. P. R. 20 Marzo 1965, n. 19, concernente il Regolamento di Organizzazione ed istituzione dell'Organico permanente del Ministero delle Finanze;

RAVVISATA la necessità di istituire tre Uffici Doganali a Bula Hawa, El-Wak e Tug Wajale per intensificare la sorveglianza doganale ai confini e potenziare la riscossione delle entrate;

SU PROPOSTO del Segretario di Stato alle Finanze;

DECRETA:

Art. 1

Con effetto immediato sono istituiti gli Uffici Doganali a Bulo Hawa, El-Wak e Tug Wajale.

Art. 2

Il presente Decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Repubblica Democratica Somala.

Mogadiscio, li 28 Novembre 1970.

IL PRESIDENTE  
del Consiglio Rivoluzionario Supremo  
*Gen. Div. Mohamed Siad Barre*

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO  
SUPREMO 22 Novembre 1970, n. 251.

Approvazione dello Statuto del Fondo Pensioni e Liquidazioni.

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO

VISTA la Prima Carta della Rivoluzione del 21 Ottobre 1969 e la Legge 21 Ottobre 1969, n. 1;

VISTO gli articoli 4 e 7 della Legge 31-12-1969 n. 5, relativa al trattamento di quiescenza del personale Civile e giudiziario dello Stato;

VISTO l'articolo 1 della Legge 25 Febbraio 1970, n. 11, relativa alle pensioni e liquidazioni al personale giudiziario;

CONSIDERATA la necessità di dover approvare lo Statuto del Fondo Pensioni e Liquidazioni;

SU PROPOSTA del Segretario di Stato alle Finanze;

DECRETA:

Art. 1

E' approvato lo Statuto del Fondo Pensioni e Liquidazioni allegato al presente Decreto.

Art. 2

Il presente Decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Repubblica Democratica Somala.

Mogadiscio, li 28 Novembre 1970.

IL PRESIDENTE  
del Consiglio Rivoluzionario Supremo  
*Gen. Div. Mohamed Siad Barre*



CAPO I.

**ISTITUZIONE E SCOPI DEL FONDO**

Art. 1

*Istituzione*

1. Con decorrenza 1° Gennaio 1970, è istituito, ai sensi degli articoli 4 e 7 della Legge 31 Dicembre 1969, n. 5 il Fondo Pensioni e Liquidazioni, d'ora innanzi chiamato « Il Fondo ».

2. Il Fondo, istituito presso il Ministero delle Finanze, ha amministrazione, gestione e bilancio propri ed autonomi.

Art. 2

*Scopi*

Il Fondo ha lo scopo di provvedere:

- (a) alla riscossione dei contributi a carico dello Stato e del personale civile e giudiziario, nelle misure previste dall'art. 4 e dall'art. 7 della Legge 31 Dicembre 1969, n. 5;
- (b) al pagamento delle pensioni e delle liquidazioni dovute agli aventi diritti nelle misure stabilite dalla Legge;
- (c) alla gestione ed amministrazione del Fondo.

CAPO II.

**ORGANI DEL FONDO**

Art. 3

*Organi*

Gli organi del Fondo sono:

- (a) il Presidente;
- (b) il Segretario.

Art. 4

*Il Presidente*

1. Presidente del Fondo è il Segretario di Stato alle Finanze o Persona da lui delegata.

2. Il Presidente ha le seguenti funzioni:

- (a) rappresenta legalmente il Fondo;
- (b) stabilisce le norme interne per il Segretario del Fondo, relative allo svolgimento delle operazioni amministrative e contabili;
- (c) vigila sull'andamento amministrativo e contabile;
- (d) decide, nei limiti della Legge, su qualsiasi materia non regolata dalle norme interne del Fondo.

Art. 5

*Il Segretario*

1. Il Segretario del Fondo è il Direttore del Dipartimento Amministrativo del Ministero delle Finanze.

2. Il Segretario esercita le seguenti funzioni:

- (a) coadiuva il Presidente nell'esercizio delle funzioni previste dall'art. 4;
- (b) esegue le funzioni previste dalle norme interne del Fondo di cui al paragrafo 2 lettera b) dell'art. 4;
- (c) sottopone al Presidente, per le decisioni di competenza, i casi non regolati dalle norme interne;
- (d) esegue le direttive del Presidente;
- (e) cura ed è responsabile della contabilità del Fondo, dei libri della corrispondenza e conserva gli atti ed i documenti relativi alla gestione;
- (f) provvede alla pubblicazione del rendiconto generale sul Bollettino Ufficiale;
- (g) presenta ogni trimestre al Presidente il rendiconto di cassa con l'ammontare delle riscossioni e dei pagamenti effettuati nel trimestre. Al conto anzidetto sono allegati i documenti giustificativi del movimento di cassa;
- (h) ha la direzione dell'Ufficio del Fondo creato in seno al Dipartimento Amministrativo del Ministero delle Finanze.

CAPO III.

**GESTIONE FINANZIARIA**

Art. 6

*Patrimonio*

Il Patrimonio del Fondo è costituito:

- (a) dai fondi attuali, di cui al successivo art. 11, esistenti alla data 1° Gennaio 1970;
- (b) dalle eccedenze attive di gestione;
- (c) dai beni di qualsiasi natura, che per donazione od altro titolo pervengono al fondo;

Art. 7

*Gestione del Fondo*

Il patrimonio del Fondo, esistente alla data di inizio di ciascun esercizio, può essere utilizzato:

- (a) in misura non superiore al 20%, in investimenti immobiliari;
- (b) in misura non superiore al 40%, in titoli interni o esteri a scadenza non superiore a dodici mesi, ovvero in depositi bancari vincolati per un periodo non superiore a ventiquattro mesi;
- (c) nella rimanente misura del 40%, in depositi bancari di conto correnti ai fini della sufficienza di cassa.

Art. 8

*Rendiconto Generale*

1. Il rendiconto generale del Fondo è annuale e comprende il periodo dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ciascun anno. Esso consta del conto consuntivo di gestione e del conto patrimoniale.

2. Il rendiconto generale deve essere controllato dal Magistrato ai Conti approvato dal Presidente del Fondo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

3. Il rendiconto generale deve indicare separatamente i fatti di gestione relativi al Fondo Pensioni ed al Fondo Liquidazioni, di cui rispettivamente agli articoli 4 e 7 della Legge 31-12-1969 n. 5.

4. Il primo esercizio del Fondo ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre 1970.

5. Il Segretario del Fondo deve curare ed è responsabile della pubblicazione del rendiconto generale sul Bollettino Ufficiale della Repubblica.

## Art. 9

### *Riscossioni*

1. I contributi a carico dello Stato e del personale civile e giudiziario, devono essere versati al Fondo trimestralmente dalla Ragioneria Generale entro i trenta giorni successivi alla scadenza di ciascun trimestre.

2. Il Fondo deve rilasciare alla Ragioneria Generale regolare ricevuta di riscossione firmata dal Segretario del Fondo.

Le ricevute di riscossione devono essere staccate da apposito Bollettario numerato progressivamente e vidimato dal Presidente del Fondo.

## Art. 10

### *Pagamenti*

Le spese del Fondo devono essere effettuate con la stessa procedura prevista, per il bilancio dello Stato, dall'Ordinamento Amministrativo Contabile e dal Regolamento della Contabilità dello Stato.

CAPO IV.

**DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 11

*Devoluzione dei fondi esistenti al Fondo Pensioni e Liquidazioni*

Con decorrenza 1° Gennaio 1970, sono trasferiti al Fondo Pensioni e Liquidazioni, ai sensi dell'art. 11 della Legge 31 Dicembre 1969 nel «Non Pensionable Employees Provident Fund» amministrato dal Regional Accountant di Hargeisa e nella «Cassa di Previdenza sociale» amministrata dalla Direzione Generale del Personale.

Art. 12

*Norme Transitorie*

1. Le entrate e le spese rispettivamente riscosse ed erogate dal 1° Gennaio 1970 alla data di entrata in vigore del presente Statuto; sono assunti in carico nella gestione del primo rendiconto generale del Fondo.

2. Gli estratti conto delle disponibilità finanziarie esistenti alla data del 31 Dicembre 1969, i documenti giustificativi delle operazioni contabili compiute ed ogni altro documento utile devono essere allegati al verbale di consegna.

Art. 13

*Entrata in vigore*

Il presente Statuto entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Repubblica Democratica Somala.

## PARTE SECONDA

### DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

---

#### TRIBUNALE REGIONALE DEL BENADIR

---

#### IL GIUDICE REGIONALE

LETTA l'istanza che precede;  
RITENUTA l'attendibilità dei fatti esposti, anche in considerazione di questo comunicato settore Banca Commerciale;  
RITENUTA la propria competenza;  
VISTO l'art. 69 decreto legislativo 9-9-65 n. 2;  
DICHIARA l'ammortamento dell'assegno n. 030879 di Shs. So. 1.000 (mille).

AUTORIZZA a rilasciare il duplicato dell'assegno in questione alla Commissione Appalti Sanità, trascorso il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Repubblica purchè non venga fatto opposizione dal detentore.

DISPONE che il duplicato dell'asegno di cui sopra venga consegnato alla Commissione Appalti Sanità, personalmente o eventualmente a persona da esso indicato munita di regolare e formale procura.

La Banca Nazionale Somala, la quale lo terrà affisso per la durata di giorni 15 (quindici) nei propri locali aperti al pubblico.

Mogadiscio, li 26 Novembre 1970.

(255)

IL GIUDICE REGIONALE  
*Dr. Hassan Omar*